

TRIBUNALE DI MANTOVA

RICORSO EX ART. 67 e ss.

CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA (C.C.I.A.A.)

(DOMANDA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

DEL CONSUMATORE)

La Sig.ra **ALESSANDRA COMINI** (n. Mantova -MN- il 30/7/1969; C.F.: CMNLSN69L70E897C) residente a Mantova, Vicolo di Mezzo n. 10, assistita e rappresentata in forza di procura in allegato al presente atto dall'Avv. Simonetta Carra (CF: CRRSNT61H67E897K; p.cert.: simonetta.carra@mantova.pecavvocati.it), e domicilio eletto presso il suo studio in Mantova, Via Carlo Poma n. 15, e con l'ausilio dell'OCC - Gestore della crisi, Avv. Manuela Milani, con studio in Roverbella (MN), Via L. Benati n. 45,

PREMESSA

La sig.ra Alessandra Comini è di stato libero. E' stata coniugata con il sig. [REDACTED] da cui ha divorziato in data 2/5/2019. Dal matrimonio sono nati due figli: [REDACTED] in data [REDACTED] e [REDACTED] in data [REDACTED].

Risiede a Mantova Vicolo di Mezzo n. 10 nel proprio appartamento, ove ha la residenza (come da certificato prodotto), e in cui si è trasferita definitivamente nel 2022.

La sig.ra Comini è dipendente pubblica, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, presso l'Azienda Ospedaliera "Carlo Poma" e presta la propria attività lavorativa, in qualità di assistente amministrativa, presso il Presidio di Pieve di Coriano. Percepisce una retribuzione media mensile netta di circa 1.850 euro, attualmente decurtata di circa 350 euro mensili a seguito della cessione volontaria del quinto dello stipendio. Con la retribuzione, così diminuita, deve far fronte ai pagamenti relativi alla rata del mutuo e alle ulteriori rate di finanziamenti, come si dirà in seguito.

Nel corso degli anni ha accumulato una pesante situazione debitoria cui non riesce più far fronte. Per questo si è determinata ad accedere alla procedura di sovraindebitamento, per cercare di uscire da tale situazione ed ottenere l'esdebitazione.

Le difficoltà hanno avuto origine dalle necessità del mantenimento del nucleo familiare.



Il matrimonio, avvenuto in data 30/10/1999, è descritto dalla ricorrente come "riparatore" (all'epoca la ricorrente era già incinta della prima figlia nata il 14/4/2000) secondo le convinzioni e la sensibilità morale delle rispettive famiglie d'appartenenza.

L'ex marito aveva messo a disposizione del nucleo familiare l'abitazione costituita da un appartamento posto al primo e secondo piano della casa c.d. padronale all'interno della azienda agricola di cui erano e sono titolari lui stesso, i propri genitori e il fratello, sita in [REDACTED]. Al piano terra dello stesso immobile vivevano e vivono tuttora i genitori del sig. [REDACTED]

Ogni altra spesa necessaria per il mantenimento del nucleo familiare veniva sostenuta dalla sig.ra Comini. Per l'allestimento della casa coniugale la sig.ra Comini si fece carico dell'acquisto dei mobili e di tutto l'arredo e accessori (biancheria, stoviglie, ecc.). L'ex marito contava sul fatto che la moglie, percependo uno stipendio fisso, avrebbe potuto provvedere (tranquillamente) alle spese necessarie per la crescita dei figli e alla conduzione familiare.

Per un lungo periodo la sig.ra Comini fu costretta a vivere in quella casa per "salvare" le apparenze anche se la relazione sentimentale tra i coniugi era cessata da tempo. Nel 2015 si arrivò alla separazione coniugale. Nelle condizioni di separazione era previsto che i figli [REDACTED], all'epoca ancora entrambi minorenni, venissero affidati in via condivisa a entrambi i genitori fissando la residenza presso la casa coniugale di [REDACTED]

Con la sentenza di divorzio del 2/5/2019 le condizioni vennero confermate.

Pertanto la sig.ra Comini continuò a vivere nella casa coniugale assieme ai figli all'interno dell'azienda agricola.

La permanenza in quella casa fu molto difficile, per non dire tormentata, per la sig.ra Comini a causa delle ingerenze e delle sopraffazioni psicologiche esercitate -pure- dagli ex suoceri oltre che dall'ex marito. L'intenzione della ricorrente era comunque resistere a tale penosa situazione finché i figli arrivassero alla maggiore età.

Nel 2008 la sig.ra Comini stipulò un contratto di mutuo con Banca Intesa Sanpaolo, per l'acquisto di un piccolo appartamento (bilocale) di circa 40 mq sito nel Comune di Mantova, ove attualmente vive e risiede e in cui si trasferì definitivamente nel 2022. L'appartamento di Mantova rappresentava l'unica via d'uscita per poter realizzare finalmente il distacco dalla famiglia dell'ex coniuge



e allontanarsi dalle vessazioni continue. La sig.ra Comini, pertanto, affrontò con sacrifici nel corso degli anni anche le spese per la ristrutturazione e l'arredo/allestimento completo dell'appartamento (tutto il mobilio, la biancheria, le stoviglie, ecc., che lei stessa aveva acquistato in precedenza, erano rimasti a disposizione dei figli nella casa coniugale di [REDACTED]).

La sig.ra Comini quando riuscì ad avere liquidità, realizzata con la vendita di beni immobili ricevuti in donazione dalla propria madre, rinegoziò il mutuo con Banca Intesa Sanpaolo con anticipazione parziale dei rimborsi e abbassando la somma del finanziamento e l'importo della rate mensili. Gli Istituti bancari e finanziari creditori hanno sempre concesso alla sig.ra Comini i finanziamenti richiesti senza alcun problema e, si può dire, senza alcuna reale verifica. Quando possibile la debitrice apportava somme a titolo di rimborso parziale anticipato per abbattere l'importo originario del credito, sempre mossa dalla convinzione di riuscire pian piano a colmare l'esposizione debitoria. E qualora la debitrice proponeva di ricontrattare il finanziamento a tassi più favorevoli (previa verifica della situazione del mercato finanziario del momento), avveniva la ricontrattazione, ma l'Istituto emetteva alla cliente nuova liquidità, tanto che si è creato un "circolo vizioso" dal quale poi non è più stata in grado di uscire.

Nel novembre 2021 sulla Strada Cardinala che collega Roncoferraro ad Ostiglia, mentre la sig.ra Comini si stava recando al lavoro a Pieve di Coriano, si imbatté in un cane da caccia che attraversava la strada. Si verificò un incidente stradale senza alcun danno alla sua persona, ma la sua auto fu quasi distrutta e la spesa per la riparazione fu ingente. La polizia municipale locale intervenuta sul luogo dell'incidente non rinvenne più né il cane né il cacciatore a cui eventualmente la sig.ra Comini avrebbe potuto fare richiesta di risarcimento dei danni tramite l'attivazione dell'assicurazione. La sig.ra Comini dovette, pertanto, affrontare personalmente spese importanti per la riparazione dell'auto e per ciò, suo malgrado, si vide costretta a chiedere ulteriori finanziamenti non potendo contare sull'aiuto economico di alcuno. A fronte di tali esborsi, nella maggior parte dei casi, non venne rilasciata fattura in quanto tale modalità di pagamento rappresentava per la debitrice l'unica possibilità per contenere il più possibile i costi.

La ricorrente è caduta in una spirale irreversibile da cui non è più riuscita a risollevarsi, contraendo finanziamenti per far fronte a quelli precedenti, con una catena di impegni che alla fine non sono risultati più gestibili con l'unico



flusso ordinario in entrata rappresentato dalla sua retribuzione.

Tuttavia ha sempre onorato la rata del mutuo, al fine di salvaguardare l'abitazione posta a garanzia e sarebbe suo intendimento continuare ad adempiere regolarmente al rimborso del mutuo, come consentito dall'art. 67, 5° comma, CCII.

Come detto sopra la retribuzione è gravata da un addebito mensile del quinto (di circa 350 euro), e l'ammontare complessivo di tutte le rate dei finanziamenti ammonta ad € 1.700,00 circa (senza considerare le spese di mantenimento, per le utenze, il carburante, per l'auto, e le altre spese straordinarie).

La sig.ra Comini è intestataria anche di un'auto Volks Wagen Golf. tg. ET928GL, anno di immatricolazione 2013, con oltre 450.000 km, di nessun valore commerciale. L'auto, indispensabile per recarsi al luogo di lavoro e alla dimora dei figli a [REDACTED] ove tutt'ora risiedono, dopo il grosso incidente del 2021 è stata riparata solo parzialmente per gli elevati costi (la sig.ra Comini riuscì a pagare fino a 13 mila euro chiedendo un finanziamento), e necessita spesso di manutenzione.

La sig.ra Comini è una "consumatrice" ed i debiti hanno tutti natura consumeristica. Ha pertanto i requisiti soggettivi per accedere al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Non è certamente in grado di far fronte con la retribuzione percepita all'esposizione debitoria (che ammonta complessivamente a circa 100 mila euro) e si trova, pertanto, in situazione di sovraindebitamento.

Intende proporre ai creditori il pagamento di quanto le è possibile, tenuto conto delle spese necessarie al proprio mantenimento e di quelle imprevedibili, preservando la propria abitazione e continuando ad onorare regolarmente il mutuo contratto con la Banca Intesa Sanpaolo, il cui credito è garantito da ipoteca volontaria di primo grado su detto immobile.

Non sussistono cause ostative.

La sig.ra Comini ritiene sussistano anche i requisiti di meritevolezza previsti dall'art. 69, 1° comma, CCII, in quanto la situazione di sovraindebitamento non è stata determinata con colpa grave, né con malafede o frode.



1. CONDIZIONI OGGETTIVE E SOGGETTIVE DI ACCESSIBILITA' ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

La ristrutturazione dei debiti del consumatore è riservata al "consumatore" individuato nell'art. 2 lett. e) C.C.I.I. come "... *la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività commerciale e imprenditoriale eventualmente svolta...*". La sig.ra Comini che non svolge e non ha mai svolto attività imprenditoriale o professionale, che ha in essere un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con un'azienda pubblica può accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.

E' competente per la procedura il Tribunale di Mantova, ai sensi dell'art. 27 C.C.I.I., in quanto l'istante risiede a Mantova come risulta dal certificato di residenza allegato.

Ricorrono i presupposti per l'accesso al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Infatti la ricorrente è "consumatore" ed i suoi debiti hanno natura consumeristica. Inoltre:

- a) si trova in una situazione di sovraindebitamento, come definito dall'art. 2 CCII e in uno stato di insolvenza, che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano che la debitrice non è in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
- b) non è soggetta alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza; ciò in quanto è lavoratrice subordinata e pertanto non fallibile;
- c) non è mai stata esdebitata;
- d) non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

2. ORIGINI E CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

Si richiama la narrazione di cui in premessa ove sono state già indicate sommariamente le ragioni del sovraindebitamento e si espone, altresì, quanto segue.

Dalla dichiarazione resa dalla stessa sig.ra Comini nella relazione allegata



alla domanda presentata all'Organismo di composizione della crisi dell'Ordine degli Avvocati di Mantova si evince che l'istante si è trovata in una situazione familiare molto complicata e pesante da sopportare, sia psicologicamente che economicamente.

L'organizzazione e la gestione del nucleo familiare (composto originariamente dai genitori e dai due figli) prevedevano che il marito mettesse a disposizione esclusivamente la casa e provvedesse alle spese energetiche, mentre ogni altra spesa di mantenimento della famiglia era a carico della moglie la quale doveva farvi fronte tramite il proprio stipendio.

Inizialmente la sig.ra Comini aveva margini per gestire le spese familiari.

La ricorrente dovette acquistare i mobili e tutto l'occorrente per l'arredo della casa coniugale. In seguito anche le necessità familiari aumentarono con la crescita dei figli. Inoltre la ricorrente si trovò nella necessità di acquistare un'automobile per recarsi al luogo di lavoro.

Quando lo stipendio della sig.ra Comini non era più sufficiente, il marito e il suocero intervenivano anticipandole le somme necessarie per la gestione familiare. Si trattava di un vero e proprio prestito in quanto poi la costringevano a restituire le somme ricevute. Ci si permette di rilevare che tale comportamento risulta al di fuori di ogni sensatezza nell'ambito delle relazioni familiari (che dovrebbero fondarsi principalmente sull'affetto e sul rispetto ma anche sulla collaborazione e sostegno materiale reciproco). L'unica finalità era quella, invece, di sfruttamento delle risorse economiche della moglie/nuora, fino ad arrivare al loro indebolimento ed esaurimento.

La costrizione era rappresentata dalle minacce che la sig.ra Comini riceveva (ad esempio, nel corso degli anni, di fare mancare l'acqua calda; di far mancare l'erogazione di gasolio per l'autovettura; addirittura di costringerla a trasferirsi a Mantova, dopo l'acquisto dell'appartamento, e allontanarla dalla casa coniugale senza più la possibilità di stare con i propri figli; successivamente di sospendere i pagamenti delle tasse universitarie dei figli), da ogni tipo di vessazione, da atteggiamenti prepotenti nei suoi confronti anche davanti ai figli. Si ricorda (come racconta la debitrice nella propria relazione allegata alla domanda all'OCC) che la figlia [REDACTED]

E' risaputo che ad influenzare maggiormente e negativamente lo sviluppo dei figli non è tanto la separazione in sé quanto, piuttosto, l'esposizione ad un



ambiente caratterizzato da alta conflittualità. Il conflitto tra i genitori e anche altri familiari è il fattore fondamentale che danneggia lo sviluppo dei figli e genera in loro problemi di comportamento.

In tale critica situazione la ricorrente non ha potuto fare affidamento sull'aiuto economico di nessuno indebolendosi, oltre che psicologicamente e moralmente, anche economicamente¹. Ad un certo punto non riuscì più a restituire le somme ricevute in "prestito" (!) dal marito e dal suocero. Accese, quindi, i primi finanziamenti per fronteggiare le spese che crescevano con l'aumento delle esigenze di figli (occhiali da vista, cure odontoiatriche, telefonia, abbigliamento, vacanze, viaggi culturali, tragitto mezzi pubblici anche per recarsi all'università, spese farmaceutiche, ecc.), a cui il padre non provvedeva in alcun modo.

Giunse anche la necessità, nel corso degli anni, di acquistare un'automobile, poi caduta in disuso per vetustà. La debitrice ne dovette, così, acquistare un'altra.

Nel novembre del 2007 la sig.ra Comini ricevette in donazione dalla propria madre per atto pubblico (a rogito Notaio Dott. A. Ronchi NN. 50374/18997 rep.) alcuni appezzamenti di terreni e nel 2008 acquisì, dai propri genitori, un piccolo appartamento sito in Roncoferraro.

Dal ricavato della vendita di detti immobili, riuscì a restituire parzialmente all'ex coniuge e all'ex suocero le somme ricevute in prestito e a rinegoziare con la Banca il mutuo (acceso per l'acquisto dell'appartamento di Mantova), con conseguente riduzione dell'importo a restituzione alla Banca Intesa Sanpaolo e delle relative rate mensili. Prese un po' fiato, ma la sua situazione economica non riuscì mai più a normalizzarsi.

Nel 2021 dovette sostenere le spese di riparazione dell'ultima auto, la Volkswagen incidentata di cui si è scritto in premessa.

Il piccolo appartamento di Mantova rappresentava, veramente, l'unica via di fuga da quella insopportabile e nociva situazione.

L'appartamento necessitava di ristrutturazione e di arredo.

I finanziamenti richiesti avevano anche tale scopo ed in tale circostanza (così come per la riparazione dell'auto) la maggior parte dei pagamenti agli artigiani venne fatta senza il rilascio di relative fatture per contenere il più possibile i

¹ La sig.ra Comini si è fatta carico anche delle cospicue spese affrontate dalla [REDACTED] come si evince dai numerosi pagamenti POS risultanti negli estratti di conto corrente n° 03771/1000/00000011 di Intesa Sanpaolo e nell'estratto conto della carta Postepay n. 4023601274405463.



costi.

La ricorrente si trasferì nel proprio appartamento definitivamente solo nel 2022. Negli anni precedenti, finita la ristrutturazione, vi andava solo saltuariamente. L'ex marito, infatti, impediva ai figli di andare a convivere anche temporaneamente con la loro madre, la quale, pertanto, si assoggettò a quella pesante situazione recandosi nella casa coniugale di [REDACTED] pur di restare loro vicina.

Ivi si reca tuttora per incontrare [REDACTED] quando gli stessi non si trovano nelle città delle rispettive sedi universitarie. In alcuni periodi dell'anno (soprattutto in estate e durante le vacanze di Natale e Pasqua) sono i figli, divenuti ormai maggiorenni, a recarsi a Mantova presso l'appartamento di Vicolo di Mezzo dalla madre, che deve, naturalmente, farsi carico di tutte le spese conseguenti al loro soggiorno.

La Sig.ra Comini ha fatto ogni sforzo per continuare ad onorare regolarmente le rate del mutuo, onde evitare di dover subire l'espropriazione della casa di abitazione, gravata dall'ipoteca volontaria di primo grado, ed ha continuato a subire le trattenute sulla busta paga relative alla cessione del quinto. Ciò l'ha indotta, inevitabilmente, a mettere in secondo piano l'adempimento delle altre obbligazioni. Si è trovata così nell'attuale situazione di sovraindebitamento.

Lo stipendio non è più sufficiente a garantire l'adempimento regolare delle obbligazioni assunte.

3. SITUAZIONE PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA DELLA DEBITRICE.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Patrimonio immobiliare

L'unica proprietà immobiliare è costituita dall'appartamento (circa 40 mq²) in Comune di Mantova, Vicolo di Mezzo n. 10 (censito al Catasto Fabbricati al Fg. 26, mapp. 130, sub 302, piano T, cat. A/3, vani 2,5, su. Cat. Mq 48) che costituisce la casa di abitazione.

² Precisamente i mq calpestabili (cioè la somma delle misure LxP di ogni locale) sono 34,97 senza contare i muri. I mq commerciali sono 48 con aggiunta delle quote dei muri.



Contestualmente all'acquisto del suddetto immobile (atto di compravendita a rogito Notaio Dott. S. cavandoli del 8.9.2008 ai NN. 78622/21185 di rep.), la sig.ra Comini ha contratto con la banca Intesa Sanpaolo s.p.a. un mutuo fondiario (atto a rogito Notaio Dott. S. Cavandoli del 8.9.2008 ai NN. 78623/21186 di rep.), garantito da ipoteca volontaria in primo grado.

L'istante intende chiedere di potersi avvalere della possibilità prevista al 5° comma dell'art. 67 C.C.I.I. avendo sempre pagato puntualmente e regolarmente le rate del mutuo garantito da ipoteca iscritta su detto immobile.

Per fornire, anche al Gestore della crisi, uno strumento di valutazione, si produce la Relazione del geom. Andrea Incudini che ha elaborato una Perizia di stima dell'immobile, il cui attuale valore finale è di € 40.500,00. Nella perizia (a cui si rimanda per maggior completezza) il tecnico ha tenuto conto di tutte le caratteristiche concretamente presenti nell'appartamento ed anche del contesto condominiale in cui è collocato.

Consultando, altresì, i dati offerti dall'OMI, aggiornati al 2° semestre del 2025, risulterebbe, in realtà, che il valore di un immobile di cat. A/3 (abitazione di tipo economico), con stato conservativo scadente (come verificato nel caso di specie dal perito³) è pari ad una forbice tra euro 500 (minimo) ed euro 750 (massimo) al mq che porta a tale risultato:

- valore minimo (500 x 48) = € 24.000,00
 - valore massimo (750 x 48) = € 36.000,00,
- con un valore medio pari a circa € 30.000,00.

Patrimonio mobiliare

E' proprietaria di un'automobile Volkswagen modello Golf tg. ET928GL, anno d'immatricolazione 2013, con oltre 450.000 Km, già incidentata e parzialmente riparata, a cui non è attribuibile alcun valore di mercato. Si fa presente, in ogni caso, che l'autovettura è indispensabile alla debitrice per recarsi da Mantova al luogo di lavoro (unica fonte di reddito) presso l'Ospedale di Pieve di Coriano e alla dimora dei figli in Località [REDACTED].

³ Nella Relazione del Geom. Incudini alla voce "Descrizione del bene" si legge che sono presenti "...fenomeni di umidità e condensa nella totalità delle stanze, più marcate sulle murature che confinano con l'esterno. Il bagno si presenta in pessime condizioni con sanitari e box doccia datati e deteriorati oltre che rotti in alcuni punti ...".



SITUAZIONE ECONOMICA

Situazione Reddittuale

La ricorrente è lavoratrice subordinata alle dipendenze dell'Azienda pubblica Ospedaliera "Carlo Poma" e svolge la propria attività lavorativa presso il Presidio di Pieve di Coriano come amministrativa.

Come detto in premessa, lo stipendio è gravato da una trattenuta mensile di un quinto (euro 340,00 circa) a favore di Prestitalia del gruppo Banca Intesa Sanpaolo spa.

Con l'omologazione del piano le trattenute verranno meno, tuttavia **si chiede che ciò venga disposto in via anticipata ex art.70, 4° comma, CCII** ⁴.

E' evidente che se non ci fosse la trattenuta mensile già a decorrere dalla pronuncia del decreto di cui all'art. 70 CCII, le retribuzioni percepite sarebbero "integre" e consentirebbero una maggiore sostenibilità del piano.

Le retribuzioni venivano accreditate, sino allo scorso mese di marzo, sul conto corrente n. 100000000011 di Banca Intesa Sanpaolo s.p.a. – Filiale di Sermide e Felonica.

Su detto conto, inoltre, venivano mensilmente addebitate automaticamente le rate mensili degli altri finanziamenti (Prestito Xme, Piccolo prestito Xme, Agos, Findomestic, Luxottica, Cofidis), nonché gli importi delle fatture relative alle utenze.

Alla data del 4.3.2026 il c/c portava un saldo negativo (-1.971,94).

La Banca Intesa Sanpaolo ha concesso alla sig.ra Comini un fido di due mila euro a copertura del suddetto c/c, ma anche il limite del fido è stato "sconfinato".

La sig.ra Comini trovandosi nell'impossibilità materiale di disporre di liquidità (perché quando lo stipendio veniva accreditato su quel conto corrente esso era puntualmente "prosciugato" dovendo la banca dar corso alle deleghe di pagamento) ha provveduto alla chiusura del conto corrente di Intesa Sanpaolo e all'apertura del conto "Bancoposta" n. 001080578600 presso Poste Italiane.

Su tale ultimo conto vengono ora accreditate mensilmente le retribuzioni. La sig.ra Comini può così prelevare le somme utili per far fronte puntualmente al

⁴ Va accolta l'istanza del debitore volta ad ottenere, ex art. 70, co.4, CCII, l'inibitoria temporanea degli effetti della cessione del quinto dello stipendio o dell'ordinanza di assegnazione di una quota dello stesso, anche quando il piano preveda l'acquisizione della provvista necessaria per i pagamenti solo a partire dall'omologa, in quanto la misura appare comunque funzionale ad evitare che la durata del procedimento possa avvantaggiare alcuni creditori rispetto ad altri, essendo evidente che, in mancanza di sospensione, si consentirebbe a taluni creditori 'anteriori', prima ancora dell'omologazione, di soddisfarsi al di fuori del concorso. (Astorre Mancini), Tribunale Pistoia, 10 Luglio 2024.



pagamento delle rate di mutuo e ha potuto, solo in tal modo -prelevando le somme provenienti dagli accrediti delle sue retribuzioni- sostenere i costi di attivazione della procedura richiesti dall'Organismo di Composizione della Crisi dell'Ordine degli Avvocati di Mantova (come da preventivo allegato).

Si indicano, di seguito, i redditi lordi degli ultimi tre anni, da lavoro dipendente, come risulta dalle Certificazione Uniche del datore di lavoro (la cui denominazione precisa è Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova- ASST di Mantova) e anche dai Modelli 730 prodotti:

CU 2023 (relativo anno 2022)	29.427,24
CU 2024 (relativo anno 2023)	30.286,73
CU 2025 (relativo anno 2024)	29.248,91
CU 2026 (relativo anno 2025)	29.122,41

Crediti

Non risultano attualmente crediti in capo alla ricorrente.

Spese per il mantenimento

Anche se formalmente il nucleo familiare è composto solo dalla debitrice, la stessa in realtà si fa carico di molte spese anche a favore dei figli (farmaceutiche e mediche, telefonia, abbigliamento, vacanze, spese per il supporto psicologico alla figlia, ecc.) tanto che alcuni finanziamenti (come ad es. quelli contratti con Luxottica e Cofidis) erano finalizzati per far fronte esclusivamente a tali spese. Si riportano qui di seguito le spese effettive (come da documentazione prodotta) di mantenimento che evidenziano il costo annuo e l'incidenza mensile:

Descrizione	Spesa annua	Incidenza Mensile
mutuo casa	1.320,00	110,00
utenza gas	907,53	75,63
utenza luce	972,72	81,06
utenza acqua	665,49	55,46
Tassa rifiuti	115,80	9,65
Internet casa	324,00	27,00
Telefonia mobile personale	180,00	15,00
Spese condominiali	691,70	
	(spesa media degli ultimi tre anni)	57,64
Spese carburante auto	3.520,00 (11 mesi)	320,00



Revisione auto	105,23	8,77
Manutenzione meccanica ordinaria auto	500,00	41,67
bollo auto	206,23	17,19
assicurazione auto	400,00	33,33
Pass ZTL	100,00	8,33
Spese commercialista	65,00	5,42
spese alimentari	3.600,00	300,00
Medicinali e spese mediche	1.200,00	100,00
abbigliamento, cura e igiene persona	1.200,00	100,00
Totali	€ 16.073,70	€ 1.366,15

Tutto ciò a valere sulla reale determinazione della quota di retribuzione che può essere messa a disposizione della procedura.

SITUAZIONE FINANZIARIA

Debiti

Come detto, la sig.ra Comini ha contratto un mutuo ipotecario di originari euro 75.000,00 con la Banca Intesa Sanpaolo s.p.a., con atto in data 8/9/2008 NN. 78623/21186 di rep. Notaio Dott. S. Cavandoli, garantito da ipoteca volontaria in primo grado, iscritta per euro 150.000,00 in data 10/9/2008 ai NN. 2875/13174 UT Mantova.

Le rate del mutuo sono state sempre regolarmente versate e, come già esplicitato in precedenza, l'istante intende chiedere di potersi avvalere della possibilità prevista al 5° comma dell'art. 67 C.C.I.I..

Di seguito vengono indicati gli attuali creditori (inclusa la banca mutuante Intesa Sanpaolo creditrice fondiaria), gli importi dei loro rispettivi crediti e l'incidenza mensile delle singole rate di restituzione da parte della ricorrente costituenti, quindi, i suoi **debiti**:

Creditore	Causale	Importo residuo	Rata mensile
Banca Intesa Sanpaolo	Mutuo fond. (n. 821060335812)	8.500,00	110,00
Banca Intesa Sanpaolo	Prestito XME (n. 15571430)	32.000,00	418,00



Banca Intesa Sanpaolo	Piccolo prestito XME (n. 49287042)	2.900,00	37,00
Prestitalia Gruppo Intesa Sanpaolo	Cessione 1/5 (n. 4900361667)	30.000,00	334,00
Agos	Prestito (n. 77533956)	25.000,00	365,00
Agos	Money e carta	7.000,00	208,00
Findomestic	Finanziamento.	800,00	99,99
Luxottica	Finanziamento (del 17.1.2025)	816,00	68,00
Cofidis	Finanziamento (n. 999102135411)	1.300,00	70,00
TOTALE		€ 108.316,00	€ 1.709,99

Il Gestore ha inviato ai creditori le richieste di precisazione ed aggiornamento dei crediti, fornendo al legale della sig.ra Comini i riscontri ottenuti.

La TABELLA che segue riporta, in sintesi, la situazione dei debiti sopra descritta **aggiornata** (fatti salvi eventuali successivi aggiornamenti).

Essa è, altresì, integrata con il compenso spettante all'OCC posto in prededuzione pari ad € 2.562,00 (Iva inclusa) - come da preventivo sottoscritto- e con il compenso pattuito con l'*advisor* legale (al netto degli acconti ad oggi versati, debitamente fatturati), pari a residui € 2.556,36 (CPA inclusa), che - secondo la giurisprudenza dell'intestato Tribunale- sono riconosciuti con il privilegio di cui all'art. 2751 *bis* n. 2 c.c.:

Creditore	Causale	Importo credito
Banca Intesa Sanpaolo (chirografario)	Prestito XME (n. 15571430)	32.678,63
Banca Intesa Sanpaolo (chirografario)	Piccolo prestito XME (n° 49287042)	2.954,19
Banca Intesa Sanpaolo (chirografario)	Linea di credito c/c n° 03771/1000/00000011	2.847,39
Prestitalia Gruppo Intesa Sanpaolo (chirografario)	Cessione 1/5 (n° 4900361667)	27.340,29
Agos (chirografario)	Prestito (n° 77533956)	43.560,00
Agos (chirografario)	Linea credito n°717090369	4.000,00
Agos (chirografario)	Linea credito n°70488574	3.000,00
Findomestic (chirografario)	Finanziamento Contratto n°20222074563566	499,50
Luxottica (chirografario)	n. 2 Finanziamenti	508,52



Cofidis (chirografario)	Finanziamento (n. 999102135411)	1.300,00
TOTALE (A)		118.688,52
SPESE DI PROCEDURA		
Organismo Composizione Crisi (PREDEDUZIONE)	compenso	2.562,00
Avv. Simonetta Carra (privileg. ex art.2751 bis n. 2 c.c.)	compenso	2.556,36
TOTALE (B)		5.118,36
TOTALE GENERALE (A + B)		123.806,88

L'esposizione debitoria della Sig.ra Comini ammonterebbe, quindi, complessivamente ad € 123.806,88, considerando anche le spese di procedura.

Si nota come nella Tabella sia stata "scorporata" la somma rappresentata dal residuo mutuo fondiario (=€ 9.221,81, secondo i dati aggiornati forniti dal Gestore della crisi), a favore della (unica) creditrice ipotecaria, Banca Intesa Sanpaolo, nei cui confronti la debitrice continuerebbe a pagare le relative rate di mutuo.

Si ritiene, infatti, che l'art. 67, co. 5, CCII, invocato dalla ricorrente, si fondi sulla libertà di contenuto della proposta e sulla tutela dell'abitazione principale, e che si possa, quindi, in concreto, tenere fuori dal piano il credito ipotecario che la debitrice intenderebbe pagare secondo l'ammortamento originario, eventualmente anche oltre la durata della procedura.

Il creditore ipotecario, in tale schema, andrebbe trattato come "estraneo" al concorso (con la conseguente impossibilità di contestare la convenienza del piano).

Non risultano al momento altre situazioni debitorie.

4. ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE (ATTI DISPOSITIVI, TRATTANDOSI DI PERSONA FISICA) COMPIUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

La sig.ra Comini non ha compiuto atti dispositivi negli ultimi 5 anni.



5. SPESE LEGALI E DI PROCEDURA

Le spese della procedura N. 10/2026, relativa all'accesso alla domanda avanti l'Organismo di Composizione della Crisi dell'ordine degli Avvocati di Mantova, ammontano ad € 5.124,00 (IVA compresa, escluso il contributo previdenziale del 4%), come da preventivo sottoscritto dalla ricorrente. Il preventivo prevede il versamento di un acconto pari al 50% (pari ad € 2.562,00), sino alla consegna della Relazione del Gestore della crisi, da parte della sig.ra Comini, la quale ha già pagato ratealmente -come concordato- a favore dell'Organismo di Composizione della crisi dell'Ordine degli Avvocati di Mantova che ne ha rilasciato relative fatture.

La restante somma di € 2.562,00 (iva compresa) è inserita in prededuzione nel piano.

Il compenso dell'*advisor* legale, Avv. Simonetta Carra (€ 2.556,36) andrà posto (secondo la giurisprudenza dell'intestato Tribunale) con il privilegio di cui all'art. 2751 *bis* n.2 c.c. .

6. GIUDIZI E PROCEDURE IN CORSO

Non è pendente alcun giudizio né alcuna esecuzione mobiliare od immobiliare avanti il Tribunale di Mantova, come si evince dalle verifiche effettuate presso la cancelleria delle esecuzioni presso il Tribunale di Mantova.

7. PROPOSTA E PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Tenuto conto della retribuzione percepita, nonché delle spese correnti, necessarie per il mantenimento, la Sig.ra Comini ritiene di avere risorse sufficienti per continuare ad onorare regolarmente il mutuo, rispettando il piano d'ammortamento pattuito con la banca mutuante, avvalendosi delle prerogative assicurate dall'art.67, 5° comma, CCII.

La sig.ra Comini continuerebbe, pertanto, a versare le rate mensili del mutuo di € 110,00 e ciò sino ad estinzione del debito residuo conseguente al mutuo fondiario, così che **l'unico creditore privilegiato ipotecario**



(Banca Intesa Sanpaolo) otterrebbe la piena soddisfazione (100%) del proprio credito.

Considerando, altresì, che con l'omologazione del piano, o già con il decreto di apertura (ove fosse accolta l'istanza di anticipazione delle misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio), verrebbero meno le trattenute relative alla cessione del quinto sulla retribuzione, **la Sig.ra Comini verserebbe rate costanti di € 400,00, per 13 mensilità per un periodo di cinque anni a favore dei creditori chirografari.**

La durata del piano che coprirebbe un arco di tempo di cinque anni porterebbe un risultato maggiormente soddisfacente a favore dei creditori.

Il totale della "massa attiva" così costituita nel periodo di 5 anni risulterebbe pari a complessivi € 26.000,00 (400 x 13 x 5).

A ciò si aggiunga che la debitrice darebbe continuità al pagamento delle rate del mutuo con un esborso complessivo, nel periodo dei cinque anni, di € 32.600,00 [€ 26.000,00 + € 6.600,00 (110 x 12 x 5)].

Posta una retribuzione media mensile di circa euro 1850, considerando l'onere di pagamento della rata mensile del mutuo (euro 110,00) ed il versamento della rata mensile del piano di ristrutturazione (euro 400), resterebbero a disposizione della sig.ra Comini euro 1.340 mensili (1850 – 510), a fronte di un carico mensile di spese di mantenimento lievemente più alto (1.366), ma che la debitrice è disposta e ritiene di poter sostenere con maggiori sacrifici.

Con la realizzazione del piano proposto la banca mutuante, Intesa Sanpaolo spa, creditrice ipotecaria, verrebbe soddisfatta integralmente.

Gli altri creditori chirografari verrebbero soddisfatti in base all'incidenza dei singoli crediti sull'ammontare complessivo della massa passiva (pari ad € 118.688,52) come da seguente prospetto:

Creditore	Importo	percentuale ⁵
Intesa Sanpaolo spa (Prestito XMe)	€ 32.678,63	28 %
Intesa Sanpaolo spa (Piccolo Prestito XMe)	€ 2.954,19	2,5 %
Intesa Sanpaolo (c/c n. 03771/1000/00000011)	€ 2.847,39	2,5 %
Prestiti Gruppo Intesa Sanpaolo – cessione 1/5	€ 27.340,29	23 %
Agos Ducato – prestito n. 77533956	€ 43.560,00	36 %
Agos – money e carta n. 71709036	€ 4.000,00	3,4 %

⁵ Sono stati eseguiti alcuni "arrotondamenti", evitando così l'indicazione dei millesimi.



Agos – contratto n. 70488574	€ 3.000,00	2,8 %
Findomestic (finanziamento)	€ 499,50	0,4 %
Luxottica (finanziamento)	€ 508,52	0,4 %
Cofidis (finanziamento)	€ 1.300,00	1 %
totale	€ 118.688,52	100 %

Quindi, in sintesi:

somma ripartibile	26.000,00
. spese procedura in prededuzione (OCC) (100%)	-2.562,00
Somma residua da ripartire	23.438,00
<u>Crediti Privilegiati:</u>	
. Advisor legale (100%)	-2.556,36
<u>Crediti Chirografari</u>	20.881,64

Si ritiene che, fatti salvi i previ pagamenti finalizzati alla piena soddisfazione dei crediti prededucibili e privilegiati, i versamenti a favore dei creditori chirografari potrebbero ragionevolmente avvenire in virtù di piani di riparti parziali con cadenze semestrali, a seguito di specifica autorizzazione del Giudice Delegato.

8. CONVENIENZA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Seppur l'art. 68 CCII -avente ad oggetto la presentazione della domanda di ristrutturazione dei debiti e i suoi contenuti- non lo preveda e non lo richieda, si ritiene di mettere a disposizione del Giudice, sin da ora, alcune considerazioni e valutazioni in riferimento al raffronto tra il piano qui proposto ed un'eventuale procedura liquidatoria.

A norma dell'art.70, 7° co., CCII in caso di contestazioni sulla convenienza del piano, infatti, il Giudice dovrà omologarlo «*se ritiene che il credito dell'opponente può essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata*».

La presente proposta ed il piano non offrono vantaggi inferiori rispetto all'alternativa liquidatoria per i seguenti motivi.

In primo luogo, la procedura di liquidazione controllata porterebbe con sé un carico di spese notevole, che mal si₁₇ concilia con le scarsissime disponibilità



concrete della sig.ra Comini e che sarebbe controproducente per gli stessi creditori. Il procedimento sarebbe molto più complesso e macchinoso e toglierebbe ulteriori risorse.

Nell'ipotesi della procedura di liquidazione controllata, il bene immobile oggetto dell'ipoteca iscritta da Banca Intesa Sanpaolo spa a garanzia del mutuo ipotecario dovrebbe essere posto in vendita, con procedure competitive.

Vi sarebbe, quindi, un aggravio notevole di spese connesse agli incombeni occorrenti per la vendita del bene immobile (perizia, pubblicità, costi della procedura, costi del notaio per il trasferimento del diritto di proprietà); gli stessi costi a carico della procedura sarebbero maggiori (ad es. per la nomina del liquidatore e la liquidazione del suo compenso) e le attività correlate (come ad es. l'inventario dei beni, le operazioni per l'accertamento dei crediti, gli avvisi, le insinuazioni, lo stato passivo, le comunicazioni, la redazione del programma di liquidazione, i rendiconti; il progetto di riparto, ecc.) sarebbero dispendiose. L'attività richiesta impegnerebbe inutilmente sia gli uffici del Tribunale che il nominando liquidatore, con costi che non troverebbero concrete possibilità di remunerazione.

Al contrario, la procedura di ristrutturazione dei debiti si esaurisce in pratica con la sentenza di omologazione, rimanendo a carico del Gestore della crisi solo un onere di vigilanza e controllo, mentre l'esecuzione del piano sarebbe a cura e a carico della debitrice.

Inoltre, la procedura di liquidazione controllata consentirebbe l'esdebitazione già al decorso del terzo anno. In teoria si potrebbe pensare che verrebbero apprese alla procedura e messe a disposizione dei creditori alcune somme tratte (per quanto riguarda lo stipendio) da una quota della retribuzione della sovraindebitata, e ciò, comunque, per un periodo di tre anni.

Tuttavia, a proposito della quota di retribuzione che costituirebbe parte della massa attiva della procedura liquidatoria, si rileva quanto segue.

In caso di liquidazione controllata con la vendita della casa d'abitazione, la ricorrente dovrebbe traslocare in altro appartamento, e dunque far fronte ad un canone di locazione, sicuramente superiore rispetto alla rata del mutuo. Ipotizzando un canone di 600/700 euro al mese, la spesa annua per la locazione della nuova abitazione si aggirerebbe intorno agli 7.200/8.400 euro annui. La spesa destinata alla locazione di una nuova abitazione, moltiplicata per i tre anni di durata della procedura, ammonterebbe ad euro



21.600/25.200. Tale somma verrebbe sottratta alla disponibilità della debitrice e, quindi, non potrebbe venir appresa alla procedura.

Inoltre i canoni di locazioni andrebbero a gravare sulle spese complessive del proprio mantenimento, così che la debitrice non riuscirebbe a destinare alcunché della propria retribuzione a favore della procedura o, se non altro, si potrebbe apprendere una cifra sicuramente di gran lunga inferiore rispetto a quella proposta col piano.

Infatti ai 1.366 euro mensili di spese per il mantenimento, come indicato *supra*, si aggiungerebbero i 600/700 euro di canone di locazione (a fronte di una retribuzione mensile di circa euro 1.850).

Dunque, alla fine la liberazione dalla rata del mutuo non avrebbe alcuna conseguenza positiva sulle disponibilità mensili della sig.ra Comini. Anzi, come sopra evidenziato, la debitrice non sarebbe in grado di riservare alla procedura alcuna somma rispetto a quella che invece metterebbe spontaneamente a disposizione dei creditori con il piano di ristrutturazione proposto, che peraltro si estenderebbe per cinque (anziché tre) anni.

Si rileva, altresì, che in riferimento alla vendita dell'appartamento (in caso di liquidazione controllata), stando a quanto generalmente accade, sarebbero necessari almeno due-tre esperimenti, con altrettanti abbattimenti del prezzo base.

Nel caso di specie, considerando la Relazione di stima redatta dal geom. Incudini, l'immobile *de quo* ha una valutazione non superiore ai 40.000 euro. Ipotizzando anche un solo abbattimento del prezzo di vendita, pari al 25%, si arriverebbe ad un prezzo d'aggiudicazione di euro 30.000,00 circa; con un ulteriore abbassamento del prezzo d'asta si otterrebbe come risultato un'aggiudicazione di euro 22.500,00.

Da detti ipotetici importi ricavati dalla vendita dell'immobile occorrerebbe detrarre le spese prededucibili della procedura di vendita competitiva.

Sulla procedura di liquidazione controllata graverebbero, infatti, le spese connesse alla vendita (spese che non ci sarebbero con il piano). Ci si riferisce agli inevitabili esborsi per la perizia estimativa, la certificazione notarile, le pubblicazioni dei bandi, le spese di custodia, le competenze dell'IVG, le spese necessarie per trascrizioni e cancellazioni, le spese notarili di trasferimento. E, quindi, gli introiti derivanti dalla vendita dell'immobile verrebbero decurtati dalle spese necessarie alla vendita del bene ipotecato.



Occorre poi considerare che il compenso del liquidatore dovrebbe essere notevolmente maggiorato, rispetto al preventivo dell'OCC, per tutta l'attività successiva svolta a seguito dell'apertura della procedura di liquidazione. Aumenterebbero quindi le spese da riconoscere in prededuzione, a svantaggio solo dei creditori chirografari, posto che i creditori prededotti e i creditori privilegiati ipotecari (unica, la Banca Intesa Sanpaolo) recupererebbero comunque integralmente i loro crediti.

Nella procedura di L.C., il ricavato dalla vendita del bene immobile -detratte le spese prededucibili- verrebbe attribuito innanzitutto a favore della creditrice ipotecaria (con soddisfazione nella misura del 100% del suo credito, pari a quella realizzabile con il qui proposto piano di ristrutturazione).

Gli altri creditori chirografari nella procedura di L.C. non avrebbero, invece, una soddisfazione maggiore rispetto a quanto riservi loro il presente piano, a causa dell'assenza di maggiori introiti da distribuire

Dal ricavato della vendita, infatti, il creditore ipotecario recupererebbe interamente il proprio credito (€ 9.221,81). La restante somma ricavata dalla vendita sarebbe, poi, destinata a soddisfare in primo luogo i crediti prededucibili e a coprire le ulteriori spese di procedura e solo la parte residua (presumibilmente 13/15 mila euro, o forse meno) andrebbe ripartita ai creditori chirografari.

Alla fine, dunque, la liquidazione controllata non arrecherebbe alcun vantaggio concreto maggiore per i creditori. O meglio, l'unico creditore ipotecario otterrebbe uguale soddisfazione sia nell'ambito della procedura di ristrutturazione dei debiti sia nell'ambito della procedura di liquidazione controllata. Infatti nel piano proposto è previsto il pagamento a favore di Intesa Sanpaolo -erogatrice del mutuo fondiario- dell'intero suo credito (con soddisfazione nella misura del 100%), tramite la continuità del pagamento delle rate del mutuo da parte della sig.ra Comini per tutta la durata quinquennale del piano e, comunque, anche oltre sino alla sua estinzione.

Conclusivamente si ritiene che l'alternativa liquidatoria non arrecherebbe alcun maggior vantaggio per i creditori chirografari, rispetto all'omologazione del piano di ristrutturazione.

Infine occorre considerare che l'ampia detipizzazione dei contenuti del piano e della proposta è facilitata da norme di favore espressamente stabilite dal legislatore nell'art. 67, commi 3 e 5, CCII, incentrate su due beni



fondamentali che vengono in rilievo nell'economia del consumatore: il proprio stipendio e la **casa adibita ad abitazione principale**.

Il diritto alla casa "rientra fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione ed è compito dello Stato garantirlo, contribuendo così a che la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l'immagine universale della dignità umana" (Corte cost. n. 44/2020; Corte cost. n. 217/1988; Corte cost. n. 106/2018). Come rilevato dalla Corte costituzionale (Corte cost. n. 44/2020; Corte cost. n. 161/2013; Corte cost. n. 404/1988), sebbene il diritto all'abitazione non sia espressamente previsto dalla Costituzione, è comunque inclusa nel catalogo dei diritti inviolabili e il suo oggetto deve considerarsi "*bene di primaria importanza*" (Corte cost. n. 166/2018; Corte cost. n. 38/2016).

Il Legislatore, nella disciplina della ristrutturazione dei debiti del consumatore tiene, quindi, conto del carattere fondamentale che assume la conservazione di tale bene, consentendo una forma di purgazione della mora da parte del debitore e la conseguente prosecuzione del contratto di mutuo garantito da ipoteca sull'abitazione principale.

9. MISURE PROTETTIVE

Per la conservazione dell'integrità del patrimonio della debitrice, ai fini della realizzazione del piano proposto, si rende opportuno un provvedimento del Giudice che disponga il divieto di azioni esecutive e cautelari, e che disponga affinché **vengano meno da subito le trattenute mensili del quinto** a favore di Prestiter del gruppo Intesa Sanpaolo.

Tutto ciò premesso la sig.ra Alessandra Comini, a mezzo del sottoscritto difensore, per il tramite dell'OCC presso l'Ordine degli Avvocati di Mantova, in persona del Gestore della Crisi Avv. Manuela Milani,

CHIEDE

che, previo divieto espresso di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della consumatrice, e previo ordine al datore di lavoro di cessare le



trattenute dovute alla cessione del quinto a favore di Prestiter del gruppo Intesa Sanpaolo s.p.a. (relativa al contratto n. 4900361667), ex art.70, 4° comma, CCII, Voglia omologare il piano di ristrutturazione dei debiti descritto in premessa, con ogni conseguenza di legge.

Si dimette procura *ad litem*.

Si dimette la Relazione redatta dall'OCC presso l'Ordine Avvocati di Mantova, in persona del Gestore della Crisi Avv. Manuela Milani, e documenti ivi allegati.

Si dimettono i seguenti documenti (oltre a quelli già allegati alla Relazione del Gestore della crisi):

- a) Carta identità Alessandra Comini;
- b) Relazione della sig.ra Comini allegata alla domanda all'OCC;
- c) valutazione immobile OMI;
- d) notula pro forma (*advisor*) Avv. Simonetta Carra.

L'ELENCO DEI CREDITORI è incluso e dettagliato nel presente ricorso, nella parte relativa alla "Situazione Finanziaria".

Mantova, lì 4/9/2026

Avv. Simonetta Carra

